

DIRITTO SENZA TEMPO

Collana diretta da

A. Palma, F. de Bujan, E. del Prato, O. Diliberto e P. Giunti

Margherita Scognamiglio

Lex Fabia

Le origini del plagio



G. Giappichelli Editore

Prefazione

L'idea di indagare le origini del plagio è nata in occasione della stesura dell'articolo '*Oratio publicata res libera est*' (*Symm., epist. 1, 31*). *Note minime sul plagio letterario*, in *Koinonia*, 44.2, 2020, 1423-1436, esaminando il noto epigramma di Marziale (1.52), in cui compare il lemma *plagiarius*. È stato, quindi, naturale rivolgere l'attenzione alla *lex Fabia*, un provvedimento per molti versi poco conosciuto e sul cui contenuto originario è ancora acceso un fitto dibattito tra gli studiosi.

Per quanto in Italia oggi non si parli più tecnicamente di plagio in riferimento all'assoggettamento di un uomo – poiché questa condotta è stata tipizzata nell'art. 600 cod. pen., rubricato "Riduzione e mantenimento in schiavitù", e non nell'ormai abrogato art. 603 cod. pen., rubricato appunto "Plagio" –, per l'esperienza giuridica romana resta, invece, molto forte il legame semantico tra l'illecito configurato dalla *lex Fabia* (e dalla sua successiva evoluzione classica e tardoantica) e i lemmi *plagium* e plagio.

E se rispetto alle più attuali problematiche giuridiche e sociali il tema delle nuove schiavitù rende certamente interessante approfondire le origini storiche del regime repressivo dell'abusivo asservimento dell'uomo libero (e dello schiavo altrui), per il romanista ulteriori stimoli provengono dalla pubblicazione nel 2005, ad opera di Stephen Mitchell, del trattato romano-licio del 46 a.C. (S. Mitchell, *The Treaty between Rome and Lycia of 46 BC [MS2070]*, in *Papyri Graecae Schøyen [PSchøyen 1]*, a cura di R. Pintaudi, Firenze, 2005, n. 25), il quale può gettare nuova luce sull'incerto contenuto della *lex Fabia*.

Lo scopo di questo studio è, perciò, quello di fornire possibili risposte ad alcuni dei tanti quesiti suscitati dalla *lex Fabia*, ma con l'assoluta consapevolezza che allo stato delle fonti nessuna ricostruzione può essere considerata definitiva.

Nel licenziare le bozze del volume, sento di dover esprimere la mia riconoscenza nei confronti della mia Maestra, la Professoressa Laura Solidoro, per l'affetto con il quale da sempre segue e indirizza i miei studi.

Sono profondamente grata al Professore Bernardo Santalucia, per la disponibilità e la generosità con la quale mi ha fornito i suoi preziosi e indispensabili consigli. E ringrazio anche la Professoressa Anna Bottiglieri, per l'attenzione che ha dedicato alla lettura del dattiloscritto e per le sue raffinate osservazioni.

Il mio sentito ringraziamento va, poi, ai Professori Antonio Palma, Federico de Bujan, Enrico del Prato, Oliviero Diliberto e Patrizia Giunti, per aver accolto questo libro nella Collana *Diritto senza tempo*, da loro diretta.

Ringrazio, infine, l'Avvocato Carlo De Cristofaro per la scrupolosa lettura delle bozze.

Queste pagine sono dedicate ai miei genitori e a mio fratello, che con amore e pazienza mi sono sempre accanto.

Napoli, marzo 2022

Introduzione

Lex Fabia, plagium e plagio:
osservazioni preliminari

Secondo il Codice Rocco, costituiva reato di plagio la condotta indicata dall'art. 603: «*Plagio. Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni*». L'articolo venne abrogato nel 1981, in seguito alla pronuncia di incostituzionalità resa dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 96/1981¹. Giudice relatore in quell'occasione fu Edoardo Volterra, il quale nella stesura del provvedimento ricostruì l'evoluzione storica del reato di plagio, dai diritti antichi alla formulazione dell'art. 603 cod. pen.². Seguiamo, allora, rapidamente il percorso storico tracciato dall'illustre giurista.

L'individuazione della fattispecie criminale del *plagium* – distinta dal furto e da altri illeciti simili e concretizzantesi nell'asservimento illegittimo di un uomo libero, di un liberto o di uno schiavo altrui, tenendoli nascosti o incatenati oppure vendendoli – si deve ad una *lex Fabia* collocabile, secondo Volterra, tra la fine del III sec. e l'inizio del II sec. a.C.³. Nel corso

¹ C. Cost., sent. 8 giugno 1981, n. 96, pres. L. Amadei, rel. E. Volterra.

² La letteratura sull'art. 603 cod. pen. è vastissima. Alcuni degli aspetti problematici saranno trattati oltre, nelle *Osservazioni conclusive*, alle quali rinvio.

³ Come avremo modo di verificare nel corso di questo studio, la datazione proposta da Volterra è controversa e – anticipando in parte i risulta-

dello sviluppo plurisecolare dell'esperienza giuridica romana la disciplina del plagio sancita dalla *lex Fabia* fu oggetto di svariate interpretazioni giurisprudenziali e di numerosi interventi imperiali⁴; e anche le leggi romano-barbariche e le fonti medioevali ne recano traccia, conservando tutto sommato intatta la definizione romana del reato⁵. A parte una ricorrenza in Marziale del lemma *plagiarius*⁶, adottata in accezione figurata⁷, nei testi giuridici e letterari latini con *plagium*, *plagiarius/plagiator*, *plagiare* si indicava costantemente e con valore tecnico l'illecito assoggettamento fisico di un uomo libero o di uno schiavo altrui o il compimento su di essi di un atto dispositivo illegittimo. Nella sentenza in parola, Volterra osservava anche che un simile significato tecnico-giuridico del termine plagio, avente origine in una società schiavistica nella quale era necessario sia sanzionare la riduzione in schiavitù dell'uomo libero sia tutelare il potere dominicale del padrone sui propri *servi*, era rimasto pressoché costante nel corso dell'età medioevale.

Una prima trasformazione del significato di plagio si può registrare, infatti, solo a partire dalla fine del XVIII sec., epoca segnata dalla progressiva abolizione dell'istituto della schiavitù, di pari passo con l'accoglimento negli ordinamenti giuridici moderni del principio di uguaglianza tra gli uomini: vietata gradatamente la schiavitù, il plagio poteva configurarsi non più

ti cui si perverrà – appare più plausibile l'ipotesi che la *lex Fabia* sia stata promulgata nel I sec. a.C., dopo la guerra sociale, verosimilmente tra il 66 e il 63 a.C.

⁴ *Paul. Sent.* 5.30b; *Coll.* 14; *CTh.* 9.18; *Cl.* 9.20; *D.* 48.15. Le fonti principali di epoca romana sono riportate in *Appendice*.

⁵ Volterra cita l'*Edictum Theodorici*, la *lex Romana Visigothorum*, la *lex Salica*, la *lex Frisionum*.

⁶ *Mart. Epigr.* 1.52.

⁷ Ripresa solo nel XV sec. da Lorenzo Valla, per indicare il plagio letterario, e da cui deriva proprio questa seconda occorrenza, propria di molte lingue moderne, con la quale ci si riferisce appunto all'appropriazione di un'opera letteraria (o in alcuni casi artistica e dell'ingegno) altrui.

come un delitto contro la proprietà, bensì solamente come reato contro la libertà individuale. Le codificazioni moderne, le quali perlopiù disciplinavano il reato di riduzione in schiavitù, solo occasionalmente definivano tale illecito mediante l'uso del termine plagio⁸ e, nonostante una certa difficoltà nel descrivere in modo preciso i contorni della fattispecie e le condotte perseguite – sottolineava Volterra –, evidenziavano un elemento che sembra essere costante nei delitti contro la libertà individuale, vale a dire l'uso della forza fisica.

Il primo codice penale dell'Italia unita del 1889 prevedeva all'art. 145 il reato – indicato comunemente come plagio – di colui che avesse ridotto in schiavitù una persona. Anche in questo caso, la fattispecie si configurava con il compimento di atti fisici attraverso i quali la vittima ricadeva in una condizione di dipendenza materiale da un altro individuo. Il soggetto passivo, tuttavia, pur trovandosi in una situazione di soggezione sul piano fisico, non perdeva dal punto di vista giuridico la qualifica di persona libera.

La svolta, rilevava ancora Volterra, si ebbe con l'entrata in vigore del codice penale del 1930. Si delineava, infatti, per la prima volta la demarcazione tra l'assoggettamento fisico e quello psicologico tale da indurre la vittima in un «*totale stato di soggezione*». Il primo era contemplato dall'art. 600 cod. pen., rubricato «*Riduzione in schiavitù*»⁹; il secondo era previsto dall'ormai abrogato art. 603 cod. pen., rubricato «*Plagio*». È a partire da questo punto del suo *excursus* storico che l'insigne romanista evidenziava gli elementi controversi di tale scelta legislativa. Una scelta non condivisa dalla Commissione parlamentare, tanto che fu votato e approvato un ordine del

⁸Volterra riferisce del codice penale pel Granducato di Toscana del 1853, nel quale ricorre il termine plagio, proprio in relazione ai delitti contro «*la libertà personale e la privata tranquillità e il buon nome altrui*», negli artt. 119 e 358.

⁹Seguito dagli artt. 601 cod. pen., «*Tratta e commercio di schiavi*», e 602 cod. pen. «*Alienazione e acquisto di schiavi*».

giorno dei lavori della Commissione concernente la richiesta al Guardasigilli di riunire sotto la medesima rubrica le due fattispecie. La ragione dell'opposizione risiedeva, ricordava ancora Volterra, nel timore che l'attribuzione ad un illecito del tutto nuovo, quale era l'assoggettamento psicologico, del *nomen iuris* proprio di un'altra condotta criminale storicamente ben definita e riconducibile all'assoggettamento materiale e fisico avrebbe potuto ingenerare una pericolosa incertezza nell'applicazione e interpretazione della norma. Il Ministro, tuttavia, nella sua Relazione si discostò dalla proposta della Commissione parlamentare, non condividendone le preoccupazioni. Approvato il codice penale con la nota distinzione tra le fattispecie di cui agli artt. 600 e 603, la nuova nozione di plagio non ha avuto, però, effettivo riscontro nella pratica giuridica, poiché è risultata impossibile la realizzazione di quella condotta descritta come «*totale stato di soggezione*». Per tale ragione la Corte si pronunciò a favore dell'incostituzionalità dell'art. 603 cod. pen. per violazione dell'art. 25 Cost.

Prescindendo dalle motivazioni tecnico-giuridiche sottese alla decisione assunta dalla Corte nel 1981¹⁰, ciò che occorre evidenziare è che oggetto dell'attenzione dei Giudici non furono le condotte riconducibili all'asservimento dell'uomo libero o al traffico di esseri umani, bensì quelle relative all'assoggettamento psichico di un individuo, tale da condurre la vittima ad un «*totale stato di soggezione*». Recentemente, poi, l'art. 600 cod. pen. è stato modificato¹¹, in modo includere alcune condotte attraverso le quali la volontà della vittima può essere coartata al punto da indurla in uno «*stato di soggezione continuativa*»¹². Gli aspetti relativi al passaggio dal «*totale stato di*

¹⁰ Tornerò su questo aspetto nelle *Osservazioni conclusive*.

¹¹ Art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24. Nel tempo sono, inoltre, stati aggiunti gli artt. da 600-*bis* a 600-*octies* cod. pen.

¹² Il percorso storico e dogmatico seguito dalle due fattispecie descritte

soggezione» dell'art. 603 cod. pen. allo «*stato di soggezione continuativa*» dell'art. 600 cod. pen. mod.¹³ sono particolarmente complessi. Rispetto ad essi, mi preme ora soltanto sottolineare come l'attuale disciplina abbia preso in considerazione svariate fattispecie, riconducibili all'assoggettamento tanto fisico quanto psichico della vittima, e come la nozione di plagio abbia subito profondi mutamenti nel corso dei secoli, soprattutto dall'entrata in vigore del Codice Rocco ad oggi.

L'elemento maggiormente significativo del percorso storico tracciato da Volterra è costituito dal passaggio, assolutamente recente, da un'accezione materiale di plagio all'idea di assoggettamento psichico, da intendersi come annullamento della volontà della vittima. In effetti, il processo evolutivo può essere così schematizzato: a) la *lex Fabia* introduce la persecuzione di un illecito – che sarà poi conosciuto come *plagium* – consistente nell'abusivo asservimento di un uomo libero oppure nell'esercizio della potestà dominicale su un servo altrui; b) decaduto l'istituto della schiavitù, a partire dal XVIII sec. le codificazioni moderne disciplinano il reato di riduzione in schiavitù mediante il compimento di attività materiali volte all'annullamento di fatto della condizione di libertà della vittima, reato anch'esso comunemente denominato plagio; c) il Codice penale italiano del 1930 introduce all'art. 603, rubricato «*Plagio*», una fattispecie penale del tutto nuova, consistente nell'induzione di un uomo in un «*totale stato di soggezione*», inteso come annientamento dell'elemento volitivo e distinto da fattispecie simili, caratterizzate invece esclusivamente dall'elemento materiale della condotta, quali la riduzione in schiavitù (art. 600 cod. pen.) e il sequestro di persona (art. 605 cod. pen.); d)

dagli artt. 600 e 603 cod. pen. è tracciato da M.C. BARBIERI, *La riduzione in schiavitù: un passato che non vuole passare. Un'indagine storica sulla costruzione e i limiti del 'tipo'*, in *Quad. fior.*, 39, 2010, 229 ss.; EAD., *La schiavitù e i ferri del mestiere del penalista*, in *Ragion pratica*, 2.2010, 439 ss.

¹³ Tematica approfondita da G. CIAMPA, *Il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù*, Napoli, 2008, 178 ss., in particolare 264 ss.

la Corte Costituzionale nel 1981 dichiara incostituzionale l'art. 603 cod. pen. in relazione all'art. 25 Cost., mentre l'art. 600 cod. pen., che punisce un reato assimilabile all'antico *plagium*, rimane in vigore ed anzi la disciplina prevista viene ulteriormente precisata e adeguata alle istanze provenienti dalla realtà quotidiana.

Dunque, la storia del plagio, iniziata con la *lex Fabia*, non si è fermata nel 1981 con la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 603 cod. pen. – che aveva ad oggetto un reato affatto diverso dall'antico *plagium* e che in comune con esso conservava soltanto il *nomen iuris* –, ma è continuata di pari passo con l'applicazione e la modifica degli artt. 600 ss. cod. pen.¹⁴, anche in ragione dell'emersione di nuove forme di schiavitù, variamente perseguite dalla vigente legislazione dei singoli Stati e degli Organismi internazionali¹⁵.

Chiarito l'equivoco, generato dall'«improvvida» scelta del legislatore del 1930 di non accogliere la richiesta della Commissione parlamentare (la quale, chiamata a dare il proprio parere sul progetto del nuovo Codice penale, aveva manifestato apertamente le proprie perplessità in merito all'uso del termine plagio per qualificare un reato nuovo e non riconducibile a quello storicamente individuato con quel nome), è necessario fissare alcuni punti preliminari, utili all'indagine sugli aspetti controversi della *lex Fabia* oggetto di questo studio e di cui mi occuperò nei prossimi capitoli, vale a dire la datazione della legge (Capitolo 1) e poi il regime sanzionatorio, la natura dell'illecito *ex lege Fabia* e, di conseguenza, il tipo di processo attivabile contro l'autore della

¹⁴Tornerò più diffusamente su questo tema, anche in connessione con l'emersione del fenomeno della c.d. «*modern slavery*», nelle *Osservazioni conclusive*.

¹⁵Su questo tema tornerò più diffusamente oltre, in sede di conclusioni, e mi limito qui a citare tra i più recenti studi sul rapporto tra vecchie e nuove schiavitù il contributo di A. CALORE, *Schiavitù vecchie e nuove*, in TSDP, 14, 2021, 1 ss. (www.toeriastoriadeldirittoprivato.com, sez. «Contributi-Punti di vista»).

condotta (Capitolo 2). L'ultima parte di questa ricerca, una volta delineate le soluzioni a mio parere preferibili rispetto alle tematiche appena elencate, sarà dedicata alla ricostruzione del contesto socio-politico in cui la *lex Fabia* venne promulgata, nonché all'individuazione del bene giuridico protetto, evidente riflesso di quel preciso momento storico (Capitolo 3).

Il primo argomento da discutere in via preliminare, sia pure rapidamente, riguarda l'etimologia di *plagium*¹⁶. Nonostante talune incertezze, l'origine del lemma viene rintracciata alternativamente nel greco *πλάγιος*¹⁷, obliquo (oppure, in senso figurato, sotterfugio), o nel latino *plaga*, rete da pesca o da caccia¹⁸. L'una e l'altra derivazione alludono chiaramente all'atteggiamento ingannevole di chi pone in essere la condotta criminale¹⁹. Va immediatamente osservato, però, che è incerto se il testo della *lex Fabia* contenesse già i sostantivi *plagium* o *plagiarius* e se il provvedimento fosse denominato sin dalle origini *lex Fabia de plagio* o *de plagiariis*; questi termini cominciano, infatti, a diffondersi nella nota e precisa accezione tecnico-giuridica solo nelle fonti di epoca classica²⁰. Oltre ad essi, in

¹⁶ Sull'etimologia di *plagium* si veda per tutti R. LAMBERTINI, 'Plagium', Milano, 1980, 43 ss.

¹⁷ In questo senso già Isid. *Etym.* 10.220 (=10.221 Migne, *Patr. Lat.* 82.390). Si veda CH. LECRIVAIN, voce *Plagium*, in *Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines*, sous la direction de Ch. Darenberg et Edm. Saglio, 4.1, Paris, s.d., 502. T. BRASIELLO, voce *Personalità individuale (Delitti contro la)*, in *NNDI*, 12, Torino, 1965, 1095, ritiene che plagio derivi oltre che da *πλάγιος*, anche dal verbo *πλάζω* («batto, spingo, fuorvio, e, pertanto, anche sottraggo»).

¹⁸ Tra i lessici, si veda ad esempio E. FORCELLINI, voce *Plagium*, in *Lexicon totius latinitatis*, 3, Padova, 1940, 727; M. OTTINK, voce *Plagium*, in *Thesaurus Linguae Latinae*, 10.1, München-Leipzig, 2005, col. 2303.

¹⁹ Lo nota R. LAMBERTINI, 'Plagium', cit., 43 s.

²⁰ Call. 6 *de cogn.* D. 48.15.6 pr., che riferisce di un rescritto adrianeo; Sen. *de tranq. anim.* 8.4. Così M. MOLÉ, *Ricerche in tema di plagio*, in *AG*, 170-171, 1966, 152 s., il quale ritiene altresì che sia atecnico l'impiego di *plagiarius* in Cic. *ad Q. frat.* 1.2.6, seguendo su questo punto l'opinione già

taluni testi ricorrono *suppressio*, *supprimere* e *lex Fabia de suppressis*, sul cui possibile significato – anche in relazione a *plagium* – tornerò più avanti²¹. Per tale ragione, nel corso di questo studio adotterò la dizione *lex Fabia*, senza alcuna specificazione; al contempo, per efficacia espositiva, in italiano impiegherò il termine plagio, pur consapevole che esso esprime solo parzialmente e in modo impreciso l'insieme delle fattispecie oggetto della *lex Fabia*, riferite ad un'accezione materiale e non psicologica del reato.

Una seconda premessa è costituita dalla struttura della legge. Si tratta, con molta probabilità, di un provvedimento composto da due *capita*²², il primo incentrato sulla tutela dell'uomo libero

espressa da M. VOIGT, *Über die 'lex Fabia de plagiariis'*, in *Berichte über die Verhandlungen der königlich sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig philologisch-historische Klasse*, 37, 1885, 333, nt. 35. Sull'uso di *plagium* e *plagiarius* nelle fonti letterarie e giuridiche, rinvio all'esame di R. LAMBERTINI, *'Plagium'*, cit., 39 ss. Si veda anche oltre, nelle *Osservazioni conclusive*.

²¹ Si veda oltre, Capitolo 3, § 3.3.

²² L'ipotesi che sia esistito anche un terzo *caput* della *lex Fabia* è stata sostenuta da una parte assolutamente minoritaria degli studiosi, in particolare: E. CUQ, voce *Lex*, *Lex Fabia de plagiariis*, in *Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines*, cit., 3.2, Paris, 1904, 1143; P. HUVELIN, *Études sur le 'furtum' dans le très ancien droit romain*, I. *Les sources*, Lyon-Paris, 1915, 107, 112 s. È sulla base di Ulp. 1 *ad ed.* D. 11.4.1.2 («*Hoc autem senatus consultum aditum etiam dedit militi vel pagano ad investigandum fugitivum in praedia senatorum vel paganorum (cui rei etiam lex Fabia prospexerat et senatus consultum modesto consule factum), ut fugitivos inquirere volentibus litterae ad magistratus dentur, multa etiam centum solidorum in magistratus statuta, si litteris acceptis inquirentes non adiuvent. sed et in eum, qui quaeri apud se prohibuit, eadem poena statuta. est etiam generalis epistula divoniarum Marci et Commodi, qua declaratur et praesides et magistratus et milites stationarios dominum adiuvere debere inquirendis fugitivis, et ut inventos redderent, et ut hi, apud quos delitescant, puniantur, si crimine contingantur*») che si è ritenuto che la *lex Fabia* contenesse anche un terzo *caput*, che disciplinava la ricerca dei *fugitivi*. Tuttavia, è opinione pressoché comune oramai che tale materia fosse oggetto del secondo capitolo, insieme alle altre disposizioni relative al plagio sui *servi alieni*.

e cittadino romano *ingenuus* o *libertinus*, il secondo dedicato alla persecuzione del plagio sullo schiavo altrui. Le notizie relative alla *lex Fabia* provengono da numerose fonti: un brano della *pro Rabirio perduellionis reo* di Cicerone²³ ci consente non soltanto di individuare il termine *ante quem* dell'emanazione della legge (63 a.C.)²⁴, ma anche – forse – di conoscere una delle condotte illecite (la *retentio* dei *servi alieni*)²⁵. Altre fonti sono di epoca più tarda, ed in effetti il plagio è oggetto precipuo del titolo 48.15 dei *Digesta*, del titolo 14 della *Collatio*, di un brano delle *Pauli Sententiae* (5.30b). Inoltre, i Codici Teodosiano (9.18) e giustiniano (9.20) raccolgono le innovazioni apportate dalle costituzioni imperiali alla disciplina stabilita dalla *lex Fabia*. Un rapido accenno è anche contenuto nelle Istituzioni giustiniane (4.18.10)²⁶. A queste fonti, tutte espressamente dedicate alla *lex Fabia*, si devono poi aggiungere i riferimenti 'indiretti' contenuti in testi giurisprudenziali o in costituzioni imperiali dedicati ad argomenti affini, tra i quali va ricordato quantomeno il titolo 43.29 dei *Digesta*, in materia di *interdictum de homine libero exhibendo*. Dall'insieme delle fonti è possibile ricavare in maniera sufficientemente affidabile il tenore dei due *capita*, tanto rispetto all'elemento soggettivo dell'illecito, tanto riguardo alle condotte sanzionate.

Il primo *caput* – che può essere ricostruito a partire dalle parole di Ulpiano, conservate in *Coll.* 14.3.4, di Paolo, in *Paul. Sent.* 5.6.14 e in *Paul. Sent.* 5.30b, e di Callistrato, in 6 *de cogn.* D. 48.15.6.2 – perseguiva chi avesse compiuto nei confronti di un cittadino romano ingenuo o libertino²⁷ una delle azioni rese

²³ Cic. *pro Rab. perd. reo* 3.8: «... *An de servis alienis contra legem Fabiam retentis ...*».

²⁴ Questo tema sarà discusso nel Capitolo 1.

²⁵ Le questioni relative all'inserimento della *retentio* tra le condotte illecite perseguite è affrontato oltre, Capitolo 3.

²⁶ I testi sono tutti raccolti nell'*Appendice*.

²⁷ Tornerò su questo elemento nel corso del Capitolo 1.

dai verbi *vincire*, *vinctum habere*, *celare*, *vendere*, *emere*²⁸. Si tratta, sostanzialmente, di voci verbali che riconducono a due classi di comportamento, eventualmente tra loro collegate: il sequestro del cittadino romano, che venga altresì trattenuto in catene e nascosto, e la vendita o l'acquisto di un *civis* concedendone l'effettivo *status* giuridico²⁹. Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, l'autore dell'illecito doveva aver commesso l'atto con dolo³⁰ (*sciens dolo malo*) e contro la volontà del soggetto passivo (*invitus*)³¹.

²⁸ Un'analisi del significato da attribuire ai verbi suindicati è condotta da G. LONGO, 'Crimen plagii', in *Annali Genova*, 13.2, 1974, 396 ss.; R. LAMBERTINI, 'Plagium', cit., 23 ss. Limitatamente al valore da attribuire a *suppressio*, in contrapposizione a *plagium*, si veda soprattutto M. MOLÉ, *Ricerche*, cit., 152 ss. Lo studioso, invero, ipotizza – sulla base di Ulp. 30 *ad Sab. D.* 17.2.51.1: «*Et ideo videbimus, an Fabia teneatur. et ratio quidem facit, ne teneatur, verum si plagium fecit vel suppressit, Fabia teneri*» – che le condotte perseguite dalla *Fabia* fossero nella sostanza distinte in *suppressio*, vale a dire l'insieme degli atti nei quali è presupposto l'uso della forza per perseguire lo scopo illecito, e *plagium*, in cui vi sarebbe, invece, prevalenza dell'attività di macchinazione ordita dal *plagiarius* nei confronti della vittima o di terzi. In effetti, si spiegherebbe così anche la circostanza per la quale la *lex Fabia* è ricordata nei testi giuridici classici e tardoantichi anche accompagnata dalle apposizioni *de plagio* (Ulp. 1 *reg. D.* 48.15.1), *de plagiariis* (indirettamente *Coll.* 14 rubr.; *D.* 48.15 rubr.; *Inst.* 4.18.10), oppure *de suppressis* (*Paul. Sent.* 5.28a.4). Su questo aspetto tornerò oltre, Capitolo 3.

²⁹ L'ignoranza circa lo *stauts libertatis/civitatatis* dell'uomo venduto o acquistato comportava la mancata configurazione del plagio, pur potendo sussistere i presupposti per una responsabilità contrattuale. Il tema è stato trattato recentemente da C. CORBO, *Tra salvaguardia della 'libertas' e tutela della 'bona fides': il caso della vendita dell'uomo libero*, in *SDHI*, 81, 2015, 155 ss., cui rinvio per la discussione dei principali testi di riferimento e l'indicazione della bibliografia.

³⁰ *Call.* 6 *de cogn. D.* 48.15.6.2. Sul dolo nel plagio si veda in particolare l'analisi di R. REGGI, 'Liber homo bona fide serviens', Milano, 1958, 148 ss.

³¹ Elemento che differenzia questa situazione da quella dell'*homo liber bona fides serviens*, su cui si veda in particolare R. REGGI, 'Liber homo bona fide serviens', cit.; A. WACKE, *Faktische Arbeitsverhältnisse in römischen Recht?*, in *ZSS*, 108, 1991, 123 ss.; R. FIORI, 'Servire servitutum', in *AA.VV.*, 'Turis vincula'. *Studi in onore di M. Talamanca*, III, Napoli, 2001, 357 ss.; A. SÖLLNER,

Il secondo capitolo della legge – il cui tenore è anch'esso ricavabile dai testi giurisprudenziali (*Paul. Sent.* 5.30b, *Ulp. Coll.* 14.3.5, *Call. 6 de cogn. D.* 48.15.6.2) – era incentrato sulle medesime condotte previste dal primo *caput*, ma attuate nei confronti di un *servus alienus*³². Lo stesso *caput*, inoltre, sanzionava l'attività di colui il quale avesse persuaso il servo altrui alla fuga³³. Corollario delle disposizioni in tema di *persuasio* erano, poi, le statuizioni reattive alla ricerca dei *servi fugitivi*³⁴. Anche per i comportamenti descritti dal secondo *caput*, era necessario che l'autore avesse agito con dolo e *invito domino*, affinché si configurasse l'illecito.

Per quanto concerne i soggetti attivi, *Call. 6 de cogn. D.* 48.15.6.2 e *Ulp. Coll.* 14.3.4-5 attestano la perseguibilità dell'autore del *plagium*, sia se fosse stato libero sia se fosse stato schiavo, e degli eventuali complici. Nel caso in cui avesse agito lo schiavo *sciente domino*, ne avrebbe risposto anche quest'ultimo³⁵.

Irrtümlich als Sklaven gehaltene freie Menschen und Sklaven in unsicheren Eigentumsverhältnissen, Stuttgart, 2000; J.D. HARKE, 'Liber homo bona fides serviens' und Vertragsgeltung im klassischen römischen Recht, in *RIDA*, 52, 2005, 163 ss.; F. REDUZZI MEROLA, 'Liber homo bona fide serviens': alcune questioni, in *Index*, 39, 2011, 222 ss. Sul consenso dell'avente diritto si veda ora di recente C. DE CRISTOFARO, *Il consenso dell'avente diritto e gli atti illeciti nel diritto romano*, in corso di pubblicazione in *AA.VV., Principi e vitalità del diritto penale romano. Parte generale*.

³² Rinvio ancora a G. LONGO, 'Crimen plagii', cit., 396 ss.; R. LAMBERTINI, 'Plagium', cit., 23 ss.

³³ *Call. 6 de cogn. D.* 48.15.6.2; *Ulp. Coll.* 14.3.5. In epoca classica, la fattispecie relativa alla fuga del servo si ampliò tramite un senatoconsulto (*Frag. de iure fisci* 1.9; *Paul. Sent.* 1.6a.2), che estese la sanzione prevista dai due *capita* della *lex Fabia*, 50.000 sesterzi, anche al caso di colui che avesse acquistato o comprato dolosamente il servo in fuga: R. LAMBERTINI, 'Plagium', cit., 28 s.

³⁴ Le quali, come già segnalato, secondo taluni studiosi costituivano invece il contenuto di un ipotetico terzo *caput*.

³⁵ Si veda anche oltre, Capitolo 2, § 2.1.

Dalla rapida individuazione delle fattispecie previste, si può già notare (ma tornerò su tale tema nell'ultima parte di questo studio) come la disciplina predisposta dalla *lex Fabia* si intrecciasse con quelle di altre figure tipiche e di altri strumenti processuali, messi a disposizione dall'ordinamento giuridico. Tra di essi vanno certamente annoverati l'*interdictum de homine libero exhibendo*³⁶, l'*actio servi corrupti*³⁷, l'*actio furti*³⁸ e il *crimen repetundarum*³⁹.

Dalla sua emanazione in epoca repubblicana, la *lex Fabia* è stata oggetto di integrazioni e interpretazioni, che ne hanno in parte modificato natura e disciplina. La struttura del *crimen plagii* nel tardoantico⁴⁰ ed in epoca bizantina è stata di recente nuovamente approfondita⁴¹, mentre restano ancora molti dub-

³⁶ Fondamentale sul punto M. LAURIA, *Appunti sul plagio*, in *Annali Macerata*, 8, 1932, 196 ss. (ora in *Studii e ricordi*, Napoli, 1983, 185 ss., da cui cito); F. AVONZO, *Coesistenza e connessione tra 'iudicium publicum' e 'iudicium privatum'*, in *BIDR*, 59-60, 1954, 170; R. LAMBERTINI, '*Plagium*', cit., 38 ss.

³⁷ Per tutti, R. LAMBERTINI, '*Plagium*', cit., 124 ss.; B. BONFIGLIO, '*Corruptio servi*', Milano, 1998.

³⁸ Si vedano F. AVONZO, *Coesistenza*, cit., 166 ss.; R. LAMBERTINI, '*Plagium*', cit., 92 ss.

³⁹ La concorrenza (secondo il principio del concorso cumulativo) tra *acusatio legis Fabiae* e *actio ex lege repetundarum* è attestata dal Frammento leidense delle *Sententiae* pauline: *Paul. Sent.* 5.28a.4 (*Frag. Leid.* R. 12-14), su cui si veda G.G. ARCHI, M. DAVID, E. LEVY, R. MARICHAL, H.L.W. NELSON, *Pauli Sententiarum Fragmentum Leidense (Cod. Leid. B.P.L. 2589)*, (*Studia Gaiana IV*), Leiden, 1956, 82 (ora in *Scritti di diritto romano*, III. *Studi di diritto penale. Studi di diritto postclassico e giustiniano*, Milano, 1981, 1452); F. SERRAO, *Il frammento leidense di Paolo. Problemi di diritto criminale romano*, Milano, 1956, 25 ss.; R. LAMBERTINI, '*Plagium*', cit., 90 ss.; I. RUGGIERO, *Ricerche sulle 'Pauli Sententiae'*, Milano, 2017, 406 s.

⁴⁰ Per quest'epoca non vi sono dubbi circa la natura 'criminale' dell'illecito.

⁴¹ F. LUCREZI, *L'asservimento abusivo in diritto ebraico e romano. Studi sulla 'Collatio'*, V, Torino, 2010; F. BOTTA, *Per lo studio del diritto penale bizantino. Aspetti del regime repressivo del 'plagium' fra tradizione romana e*

bi circa la datazione della legge e la configurazione originaria del plagio, tanto sotto il profilo sostanziale, tanto riguardo all'ambito processuale. Ed è su questi temi che intendo ora soffermarmi.

innovazione orientale, in AA.VV., *Introduzione al diritto bizantino. Da Giustiniano ai Basilici*, a cura di J.H.A. Lokin, B.H. Stolte, Pavia, 2011, 617 ss.; P.O. CUNEO, *Sequestro di persona, riduzione in schiavitù e traffico di esseri umani. Studi sul 'crimen plagii' dall'età diocleziana al V secolo d.C.*, Milano, 2018.

Capitolo 1

La *lex Fabia*: problemi di datazione

SOMMARIO: Prima parte: *Le teorie formulate*. – 1.1. Datazione alta. – 1.2. Datazione bassa. – 1.3. In particolare: le tesi di M.H. Crawford e di G. Kantor. – Seconda parte: *Ipotesi di datazione*. – 1.4. «... *qui in Italia liberatus sit ...*». – 1.5. «*A similar law*». – 1.6. «*verrucosa ... Antiopa*». – 1.7. *Lex Antonia de Termessibus*. – 1.8. *Lex Fabia de numero sectatorum*. – 1.9. La repressione della violenza.

Prima parte: *Le teorie formulate*

Gli studiosi sono oggi pressoché concordi nel ritenere che la storia del plagio nell'esperienza giuridica romana coincida con la storia della *lex Fabia*⁴², che per prima disciplinò il reato di illecito assoggettamento di un uomo libero e cittadino romano all'altrui potestà dominicale e di indebita appropriazione di un *servus alienus*⁴³. Permangono, invece, profonde divergenze circa le modalità repressive stabilite dalla *lex Fabia* per perseguire questa condotta illecita. In effetti, se è certo che la fattispecie venne configurata per la prima volta da tale provvedimento, è discusso se al tempo stesso fu anche istituita un'ap-

⁴² R. LAMBERTINI, '*Plagium*', cit., 9 s. e ivi nt. 3, riferisce a questo proposito soprattutto il pensiero di A. BERGER, *Note critiche ed esegetiche in tema di plagio*, in *BIDR*, 45, 1938, 275.

⁴³ Sulle singole condotte tornerò in seguito.

posita *quaestio* oppure se l'illecito venne perseguito mediante la predisposizione di un giudizio privato recuperatorio, azionabile dal *quavis e populo* e diretto alla irrogazione di una multa al colpevole, o ancora se fu predisposta una forma processuale alternativa non popolare e non riconducibile ad una vera e propria *quaestio*. Per approfondire tale problema, esaminando le varie teorie formulate e ricostruendo, per quanto possibile, il regime processuale introdotto dalla *lex Fabia*, bisogna però preliminarmente soffermarsi su un'altra questione controversa, ovvero sia la datazione della *lex Fabia* concernente il plagio.

Il tema ha interessato la maggior parte degli studiosi che si sono occupati di questa fattispecie e sono state elaborate svariate teorie, che occorre riepilogare immediatamente, suddividendole in due gruppi, a seconda che si propenda per una datazione alta o bassa della legge.

1.1. *Datazione alta*

Una prima ipotesi è quella formulata da Voigt⁴⁴, sulla base di alcuni testi plautini. Secondo lo studioso tedesco la *lex Fabia* sul plagio risalirebbe alla fine del III sec. a.C. e più precisamente al 209 a.C., anno in cui era console Q. Fabio Massimo *Verrucosus*⁴⁵, il condottiero della seconda guerra punica. Sulla scorta di una particolare lettura di Ulp. *Coll.* 14.3.4⁴⁶ – in cui è

⁴⁴ M. VOIGT, *Über die 'lex Fabia de plagiaris'*, cit., 319 ss., ma l'Autore aveva già formulato questa ipotesi in *Zu Plautus*, in *Rheinisches Museum für Philologie*, 27, 1872, 168 ss.

⁴⁵ F. MÜNZER, voce *Fabius*, in *PWRE*, 6.2, Stuttgart, 1909, n. 116, coll. 1814 ss.

⁴⁶ «*Lege autem Fabia tenetur, qui civem Romanum eumve, qui in Italia liberatus sit, celaverit vinxerit vinctumve habuerit, vendiderit emerit, quive in eam rem socius fuerit: cui capite primo eiusdem legis poena iniungitur. Si servus quis sciente domino fecerit, dominus eius sestertiis quinquaginta milibus eodem capite punitur*».

contenuta l'espressione «... *qui in Italia liberatus sit ...*», che farebbe riferimento, secondo l'opinione di Voigt⁴⁷, alla condizione dei *volones*⁴⁸, vale a dire di coloro che da schiavi erano stati cooptati nell'esercito in occasione della sconfitta nella battaglia di Canne e avevano così ottenuto in modo informale la libertà –, lo studioso tedesco riesce a collegare la *lex Fabia* al consolato del *Cunctator*. A ulteriore riprova di questa teoria, il giurista richiama due brani di Plauto: Plaut. *Curc.* 620 s. e Plaut. *Merc.* 664 s.⁴⁹. In entrambi il commediografo alludeva ad alcuni strumenti processuali che, a dire di Voigt, sarebbero da ricollegare ad una reazione dell'ordinamento giuridico rispetto a una condotta assimilabile al plagio. Più precisamente il primo testo era connesso al rapimento di una donna libera e il secondo alla sottrazione di uno schiavo al proprio padrone.

La trama del *Curculio* ruota attorno alle sorti di una cortigiana di stato libero di nome *Planesium*, la quale era legata per la sua attività al lenone *Cappadox*. Questi la promise al soldato *Therapontigonus*, che la acquistò, credendola una schiava, dando incarico al proprio banchiere di pagarne il prezzo al lenone. Della cortigiana, però, si era innamorato *Phaedromus*, il quale, essendo invece consapevole dello stato di libera della ragazza, intendeva sposarla. Dopo una serie di eventi rocamboleschi, la donna venne consegnata a *Phaedromus*, che si scontrò verbalmente con *Therapontigonus*. È a questo punto che si verifica il dialogo dal quale Voigt trae la prova della vigenza già all'inizio del II secolo a.C. della *lex Fabia* sul plagio. *Therapontigonus*, infatti, non essendo venuto in possesso della donna, minacciava di agire in giudizio per ottenere il quadruplo dal lenone e dall'innamorato⁵⁰. Ma *Phaedromus* gli contestava di aver ac-

⁴⁷ M. VOIGT, *Über die 'lex Fabia de plagiariis'*, cit., 321 ss.

⁴⁸ E. GABBA, *L'arruolamento degli schiavi dopo Canne (216 a.C.)*, in *Revue des Études Anciennes*, 100, 1998, 477 ss.

⁴⁹ È discusso solo incidentalmente e, a parere di Voigt, non apporta informazioni utili Plaut. *Poen.* 1340 ss., sul cui esame tornerò più avanti.

⁵⁰ Si trattava, naturalmente, di furto *nec manifestum*.

quistato una donna libera, rubata alla famiglia, e che per questo lo avrebbe portato in tribunale:

Plaut. *Curc.* 620 s.:

PHAED.: *Qui scis mercari furtivas atque ingenuas virgines, ambula in ius.*

La condotta attribuita da *Phaedromus* a *Therapontigonus*, dunque, rientrerebbe tra quelle sanzionate dal primo *caput* della legge Fabia. Voigt ritiene, perciò, che l'azione che avrebbe potuto intentare *Phaedromus* non sarebbe potuta essere l'*actio furti*, poiché la donna era libera e comunque su di lei non esercitava alcun potere potestativo, mentre, in considerazione della fattispecie descritta, si sarebbe potuta presentare un'*accusatio legis Fabiae*.

Se il rilievo formulato circa l'impossibilità di esperire l'*actio furti* appare condivisibile, resta, invece, in piedi l'ipotesi che *Phaedromus* intendesse rivendicare in giudizio la libertà della donna e che, pertanto, l'invito rivolto a *Therapontigonus* a recarsi in tribunale con lui era connesso con la decisione di istaurare un processo di libertà a favore di *Planesium*. Ciò troverebbe un riscontro anche nelle parole che Plauto fa pronunciare a *Therapontigonus* poco più avanti. Il soldato, infatti, incalzato dalle domande di *Phaedromus* e *Planesium*, scoprì che la cortigiana era la sorella dispersa quando era ancora bambina e quindi decise di acconsentire alle nozze con *Phaedromus* e di chiedere al lenone la restituzione della somma che aveva pagato per l'acquisto di *Planesium*:

Plaut. *Curc.* 665 ss.:

THER.: *Verum Hercle dico: me lubente feceris; et leno hic debet nobis triginta minas.*

PHAED.: *Quam ob rem istuc?* THER.: *Quia ille ita repromisit mihi,*

si quisquam hanc liberali adseruisset manu, sine controversia omne argentum reddere.

Nunc eamus ad lenonem.

Al verso 668 c'è un chiaro riferimento alla rivendicazione in libertà di *Planesium*, che sì – anche secondo Voigt – era uno strumento che poteva concorrere con l'azione popolare *ex lege Fabia*⁵¹ e dunque non la escludeva, ma mi sembra significativo che Plauto faccia pronunciare a *Therapontigonus* parole che limitano gli aspetti strettamente giuridici alla *vindicatio in libertatem* e non vi sia invece alcun riferimento al plagio. D'altra parte, è stato anche osservato che tutta la vicenda narrata consente di ricolleghere le figure giuridiche richiamate a proposito della sottrazione e del commercio di donne libere a istituti propri del diritto attico⁵². Dunque, tutto farebbe propendere per l'irrelevan-

⁵¹ Mi soffermerò sulla natura dell'azione nel corso del Capitolo 2. Secondo M. VOIGT, *Über die 'lex Fabia de plagiariis'*, cit., 321, si trattava di un'azione popolare.

⁵² Il tema della riconducibilità delle figure e procedure descritte nelle commedie plautine al diritto romano o al diritto greco è molto dibattuto. Tra la vasta bibliografia, rimando a TH. MOMMSEN, *Römische Geschichte*, I, Berlino, 1874, 885 ss., trad. it. *Storia di Roma*, I.1, Piacenza, 2001, 1090 ss.; F. LEO, 'Lectiones Plautinae', in *Hermes*, 18, 1883, 558 ss.; E. COSTA, *Il diritto privato romano nelle commedie di Plauto*, Torino, 1890, 19 ss.; E. FRAENKEL, *Plautinisches im Plautus*, Berlin, 1922, trad. it., *Elementi plautini in Plauto*, Firenze, 1960; P.J. ENK, *Quelques observations sur la manière dont Plaute s'est comporté envers ses originaux*, in *Rev. Phil. Litt. Hist. Anc.*, 12, 1938, 289 ss.; R. PERNA, *L'originalità di Plauto*, Bari, 1955; U.E. PAOLI, *Comici latini e diritto attico*, Milano, 1962; C.ST. TOMULESCU, *Observations sur la terminologie juridique de Plaute*, in AA.VV., 'Sodalitas'. *Scritti in onore di Antonio Guarino*, VI, Napoli, 1984, 2771 ss.; E. GABBA, *Arricchimento e ascesa in Plauto e in Terenzio*, in *Index*, 13, 1985, 5 ss. (ora in *Del buon uso della ricchezza. Saggi di storia economica e sociale del mondo antico*, Milano, 1988, 69 ss.); S.A. CRISTALDI, *Diritto e pratica della compravendita nel tempo di Plauto*, in *Index*, 39, 2011, 491 ss.; ID., *Commediografi latini e relativi modelli greci: qualche osservazione a margine*, in *Inönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, 6, 2015, 287 ss. Al ruolo dei banchieri sono dedicate le osservazioni di U.E. PAOLI, *Comici latini*, cit., 30 ss. Il discorso viene reso di carattere più generale da M. MOLÉ, *Ricerche*, cit., 120. Anche R. LAMBERTINI, 'Plagium', cit., 4 s., nt. 14, cita il brano del *Curculio* tra quelli che documenterebbero per il mondo greco «la vera e propria piaga sociale» rappresentata dal commercio di individui liberi.

za di questo testo ai fini della datazione della *lex Fabia*.

Il secondo brano plautino richiamato da Voigt è tratto dal *Mercator*. *Charinus* e suo padre, *Demipho*, si contendevano *Pasicompsa*, una schiava di Rodi che *Charinus* aveva condotto con sé ad Atene. Entrambi, pur di ottenere la disponibilità della ragazza, decisero di simulare una vendita fittizia ad un amico di fiducia: *Demipho* al vecchio *Lysimachus* e *Charinus* a *Eutychnus*. A spuntarla fu *Demipho* e così *Lysimachus*, approfittando dell'assenza della moglie, ospitò in casa sua la schiava, tenendola nascosta. Dopo alcuni intricati avvenimenti, in un dialogo tra *Charinus* ed *Eutychnus*, quest'ultimo decise di mettersi alla ricerca della schiava e affermò di volersi rivolgere al pretore per ottenere la perquisizione di rito:

Plaut. *Merc.* 664 s.:

EU: *Post ad praetorem ilico
ibo, orabo ut conquisitores det mi in vicis omnibus.*

Anche rispetto a tale passaggio del *Mercator* sono stati avanzati dubbi circa il fatto che Plauto si stesse riferendo ad una procedura del diritto romano e non piuttosto del diritto attico⁵³. Ad ogni modo, come osservato già da Costa, la perquisizione, tramite l'impiego dei *conquisitores*⁵⁴, ben poteva essere quella prevista per il caso di *furtum conceptum*⁵⁵.

⁵³ Il raffronto è con la ἐφήγησις attica, su cui si veda in particolare M.H. HANSEN, 'Apagoge', 'Endeixis' and 'Ephēgesis' against 'Kakourgoi', 'Atimoi' and 'Pheugontes'. *A Study in the Athenian Administration of Justice in the Fourth Century B.C.*, Odense, 1976, 9 ss.; D. COHEN, *Theft in Athenian Law*, München, 1991, 39 ss.; R. MARTINI, *Diritti greci*, Bologna, 2005, rist. 2012, 41; C. PELLOSO, *Studi sul furto nell'antichità mediterranea*, Padova, 2008, 62 s., nt. 101. Alla tesi di Voigt sulla perquisizione aderisce P. Huvelin, su cui vedi oltre nel testo.

⁵⁴ Su cui si vedano le annotazioni di D. MANTOVANI, *Il pretore giudice criminale in età repubblicana*, in *Athenaeum*, 78, 1990, 40 s., e, più recentemente, di C. CASCIONE, 'Quaerere'-'conquirere'. *La strana continuità 'quaeritores'-'tresviri capitales'*, in *Saggi di diritto penale romano per Carlo Venturini*, a cura di L. Garofalo, Napoli, 2021, 133 ss.

⁵⁵ E. COSTA, *Il diritto privato*, cit., 409 s. e nt. 231, seguito da M. MOLÉ,

Il brano del *Mercator* costituisce l'argomento testuale sul quale si fonda anche parte del ragionamento di Huvelin, volto a dimostrare che la *lex Fabia* non può che essere precedente all'epoca di Plauto⁵⁶. Lo studioso, infatti, sostiene che la procedura di ricerca dell'*ancilla* mediante l'ausilio dei *conquaestores* sarebbe da ricondurre ad una pratica giuridica romana evidentemente ricollegabile al reato di plagio e non assimilabile alle figure attiche dell'*ἔνδειξις* e dell'*ἐφήγησις*; egli aggiunge anche un'altra considerazione a sostegno del suo assunto, riconnessa con la già richiamata espressione presente in Ulp. *Coll.* 14.3.4 («... *civem Romanum eumve, qui in Italia liberatus sit ...*»), alla quale affianca Paul. *Sent.* 5.30b = Paul. *Coll.* 14.2.1 («... *civem Romanum ingenuum libertinum ...*»), ove sono indicati i soggetti protetti dalla *lex Fabia*. Nella ricostruzione di Huvelin, questi testi confermerebbero che i soli ad essere tutelati erano i cittadini romani già liberi o affrancati in Italia, con esclusione di stranieri e Latini. Tale delimitazione del novero dei soggetti protetti, che denota «un esprit aussi étroitement nationaliste»⁵⁷, secondo l'opinione dello studioso francese dev'essere contenuta in una legge di epoca molto risalente, probabilmente non posteriore alla prima metà del III sec. a.C. Supporterebbe una simile datazione il raffronto con altre due leggi, una del 143 a.C., la *lex Didia sumptuaria*⁵⁸, con la quale si estesero a tutti gli Italici le disposizioni di due provvedimenti originariamente diretti solo ai cittadini romani, vale a dire

Ricerche, cit., 122. Anche rispetto ai versi tratti dal *Poenulus* (1230 ss.) e richiamati rapidamente da Voigt possono farsi le medesime considerazioni, in quanto sembra che la vicenda descritta – la sottrazione di due figlie libere – potesse rientrare agevolmente nell'ambito del *furtum conceptum* (si veda sempre E. COSTA, *Il diritto*, cit., 409 s.).

⁵⁶ P. HUVELIN, *Études*, cit., 114 ss. Ritengono condivisibile l'opinione di Huvelin, A. BERGER, voce *Lex Fabia*, in *PWRE Suppl.*, 7, Stuttgart, 1940, col. 386; R. REGGI, '*Liber homo bona fide serviens*', cit., 66, nt. 28.

⁵⁷ P. HUVELIN, *Études*, cit., 115.

⁵⁸ G. ROTONDI, '*Leges publicae populi Romani*', Milano, 1912, rist. Hildesheim, 1962, 295.

quelle della *lex Oppia sumptuaria*⁵⁹ del 215 a.C. e quelle della *lex Fannia cibaria*⁶⁰ del 161 a.C.; e l'altra del 193 a.C., la *lex Sempronia de pecunia credita*⁶¹, che sancì l'applicazione anche ai Latini e ai *socii Italici* delle regole delle *leges fenebres*, inizialmente vincolanti soltanto i *cives*. Huvelin osserva che la *lex Fabia* doveva essere stata emanata in un'epoca di molto precedente al II sec. a.C., poiché allora già era diffusa la politica di estensione agli Italici delle leggi nate per proteggere o sanzionare soltanto i cittadini romani. Per le ragioni appena illustrate Huvelin conclude collocando la *lex Fabia* nella prima metà del III sec. a.C. e ritiene, a dispetto dei tentativi di alcuni studiosi volti ad assegnare questa legge ad uno specifico anno⁶², che non sia possibile precisare ulteriormente la data di promulgazione e individuare il magistrato proponente.

Sempre a favore di una datazione alta, di poco successiva a quella proposta da Voigt, è Ludwig Lange⁶³, il quale attribuisce a Q. Fabio Labeone⁶⁴, console nel 183 a.C., la paternità della legge. L'affermazione di Lange, non del tutto isolata nella letteratura più risalente⁶⁵, non è però argomentata in alcun modo, quindi non appare chiara quale sia la ragione (salvo la presenza in quell'anno di un console appartenente alla *gens Fabia*) per la quale la *lex Fabia* dovrebbe essere stata rogata proprio nel 183 a.C.⁶⁶.

⁵⁹ G. ROTONDI, 'Leges', cit., 254.

⁶⁰ G. ROTONDI, 'Leges', cit., 287 s.

⁶¹ G. ROTONDI, 'Leges', cit., 271.

⁶² P. HUVELIN, *Études*, cit., 116 s., nt. 4.

⁶³ L. LANGE, *Römische Alterthümer*, II³, Berlin, 1879, 663.

⁶⁴ F. MÜNZER, voce *Fabius*, in *PWRE*, 6.2, Stuttgart, 1909, n. 91, coll. 1773 ss.

⁶⁵ A.F. RUDORFF, *Römische Rechtsgeschichte*, Leipzig, 1857, 91; K.G. BRUNS, *Die römischen Popularklagen*, in *ZSS*, 3, 1864, 363.

⁶⁶ Alcuni dubbi erano stati sollevati già da A. PERNICE, *Labeo. Römisches Privatrecht im ersten Jahrhundert der Kaiserzeit*, II², Halle, 1865, 138 s., nt. 9, il quale aveva osservato che la previsione di una pena pecuniaria risultava